



**COMUNICATO UFFICIALE N. 363**  
**Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 463/AA al n. 468/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MAGGIO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 463/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 596 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Julius Manfred Kurt ZIMMERMANN e della società ASD MIRABELLO 1957, avente ad oggetto la seguente condotta:

JULIUS MANFRED KURT ZIMMERMANN, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Mirabello 1957, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 7.12.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Mirabello 1957, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è stato mai tesserato per società affiliate a federazioni estere;

ASD MIRABELLO 1957, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Julius Manfred Kurt Zimmermann ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Julius Manfred Kurt ZIMMERMANN e dal Sig. Michele PAGELLA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MIRABELLO 1957;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Julius Manfred Kurt ZIMMERMANN, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD MIRABELLO 1957;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 464/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 858 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Domenico SFRAPPA e della società A.S.D. CASTIGLIONE DEL LAGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO SFRAPPA, direttore sportivo della società ASD Castiglione Del Lago all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, all'esito della gara Nestor - Castiglione Del Lago del 17.3.2024, valevole per il campionato di Eccellenza, espresso giudizi lesivi dell'onore, del prestigio e del decoro propri dell'arbitro, e per l'effetto e più in generale della classe arbitrale nel suo complesso intesa, a mezzo di un messaggio inviato al conduttore della trasmissione televisiva "SPECIALE DILETTANTI", andata in onda il 17 marzo 2024 sul canale TEF CHANNEL, con richiesta di volerne fare lettura nel corso della trasmissione stessa;

A.S.D. CASTIGLIONE DEL LAGO, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Domenico Sfrappa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico SFRAPPA e dal Sig. Mario MARCHETTI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CASTIGLIONE DEL LAGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Domenico SFRAPPA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CASTIGLIONE DEL LAGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MAGGIO 2024

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 465/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 892 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Antonio MELOTTA e della società A.S.D. ATLETICO CERRETO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO MELOTTA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Atletico Cerreto all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica al tempo in essere con la società rappresentata, a seguito di quanto occorso in occasione della gara ASD Atletico Cerreto - Polisportiva Bisaccese, disputata in data 23.3.2024 e valevole per il girone D del campionato di Prima Categoria, nonché della gara ASD Folgore Lacedonia - ASD Atletico Cerreto disputata in data 16.3.2024 e valevole per il girone D del campionato di Prima Categoria, espresso giudizi lesivi dell'onore, del prestigio e del decoro propri sia degli arbitri che hanno diretto tali incontri, sia più in generale della classe arbitrale nel suo complesso intesa e del Comitato Regionale Campania, con espressioni contenute in un comunicato stampa pubblicato in data 23.3.2024 sulla pagina ufficiale del social network facebook della società dallo stesso rappresentata;

A.S.D. ATLETICO CERRETO, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Antonio Melotta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio MELOTTA in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO CERRETO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonio MELOTTA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO CERRETO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MAGGIO 2024

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 466/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 857 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Franco FABBRI e della società A.D. SETTEVALLI PILA, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCO FABBRI, Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.D. Settevalli Pila all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, all'esito dell'incontro Padule - Settevalli Pila del 10.3.2024, valevole per campionato di Promozione Umbria, espresso giudizi lesivi dell'onore, del prestigio e del decoro propri del direttore di gara e, più in generale, della classe arbitrale nel suo complesso intesa, attraverso un'intervista andata in onda il 10 marzo 2024 sul canale TEF CHANNEL;

A.D. SETTEVALLI PILA, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Franco Fabbri;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Donatello SEVERINI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.D. SETTEVALLI PILA e dal Sig. Franco FABBRI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Franco FABBRI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.D. SETTEVALLI PILA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MAGGIO 2024**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 467/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 659 pf 23-24 adottato nei confronti della società A.S.D. BORGOSESIA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. BORGOSESIA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal sig. Alex Ancillotti, calciatore tesserato per la predetta società, il quale, al termine della gara Pinerolo - Borgosesia del 25.11.2023, valevole per il campionato Juniores Nazionale - Gir. A, si arrampicava sulla recinzione che separa il terreno di gioco dalla tribuna, in prossimità dei dirigenti della squadra avversaria, e rivolgeva a questi ultimi gesti di esultanza provocatori, ingenerando momenti di tensione sia tra i tesserati sul terreno di gioco e sia tra i dirigenti ed i sostenitori presenti in tribuna;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele PIZZI, in qualità Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. BORGOSESIA CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. BORGOSESIA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 468/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 612 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Gianni MARANGI, e della società SSD ATLETICO MARTINA 2012, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANNI MARANGI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Atletico Martina 2012; in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 13, delle N.O.I.F. vigente ratione temporis, per aver pagato oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia all'allenatore, sig. Giuseppe Schiavone, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n. 180/2023 del 25.5.2023, notificato alla società SSD Atletico Martina 2012 a mezzo pec del 26.5.2023;

SSD ATLETICO MARTINA 2012, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Gianni Marangi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianni MARANGI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD ATLETICO MARTINA 2012;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianni MARANGI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società SSD ATLETICO MARTINA 2012;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina